

## Art. 288 Seguito della procedura e decisione

<sup>1</sup> Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.

<sup>2</sup> Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse.<sup>1</sup> Il giudice può ripartire i ruoli di parte.

<sup>3</sup> Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio.<sup>2</sup> Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 281 1861; FF **2008** 1667 1683).

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 281 1861; FF **2008** 1667 1683).

---